




COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

**Area Tecnica
Servizio Manutenzioni**

CAPITOLATO D'ONERI



PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE

*Periodo: 01/12/2021 - 14/03/2022 e 01/12/2022 - 14/03/2023
con possibilità di rinnovo per le stagioni 01/12/2023 - 14/03/2024 e 01/12/2024 -
14/03/2025*

San Giovanni in Persiceto: Giugno 2021

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni
(Dr. Giulio Pizzi)

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 2 di 37

INDICE

1. Indice generale

Art. 1) Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2) Durata dell'appalto.....	5
Art. 3) Ammontare dell'appalto.....	6
Art. 4) Modalità di aggiudicazione.....	7
Art. 5) Criterio di aggiudicazione.....	8
Art. 6) Forma e ammontare delle prestazioni e dei compensi nel servizio a canone.....	10
Art. 7) Forma e ammontare delle prestazioni e dei compensi nel servizio a misura.....	13
Art. 8) Prezzi contrattuali.....	14
Art. 9) Stipulazione del contratto.....	15
Art. 10) Garanzia provvisoria.....	15
Art. 11) Garanzia definitiva.....	17
Art. 12) Assicurazione.....	18
Art. 13) Sorveglianza e controllo sulle prestazioni.....	20
Art. 14) Rendicontazioni e pagamenti.....	21
Art. 15) Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010.....	22
Art. 16) Subappalti.....	23
Art. 17) Sicurezza sul lavoro.....	23
Art. 18) Assunzione e trattamento del Personale.....	25
Art. 19) Costo della manodopera e della sicurezza aziendale.....	26
Art. 20) Ulteriori oneri a carico del contraente.....	27
Art. 21) Penalità.....	29
Art. 22) Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva.....	32
Art. 23) Intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva.....	33
Art. 24) Clausola sociale.....	33
Art. 25) Pagamento del saldo e svincolo della garanzia definitiva.....	34
Art. 26) Risoluzione del contratto.....	34
Art. 27) Risoluzione per decadenza dei requisiti morali.....	35
Art. 28) Recesso per giusta causa.....	35
Art. 29) Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare.....	35
Art. 30) Quinto d'obbligo e varianti.....	36
Art. 31) Controversie.....	37

	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p style="text-align: center;">PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE</p>	
		<p>Data: Aprile 2021</p>
		<p>Pagina: 3 di 37</p>

Art. 32) Riservatezza.....	37
Art. 33) Norma di rinvio.....	37
Art. 34) Altre condizioni.....	37
Art. 35) Trattamento dei dati personali.....	38

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 4 di 37

Art. 1) Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento antighiaccio (spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo) e di sgombero della neve e attività preventive, connesse e conseguenti da effettuarsi nel periodo dal 1 dicembre al 14 marzo delle stagioni invernali 2021-2022 e 2022-2023. Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato per le stagioni invernali 2023-2024 e 2024-2025 alle stesse condizioni offerte in sede di gara.

Gli obiettivi dell'affidamento del servizio in oggetto sono:

- consentire la viabilità e la sicurezza sulle strade, sulle piazze, sulle aree pubbliche, sui camminamenti e sulle piste ciclo-pedonali;
- consentire l'accessibilità e l'evacuazione nei plessi scolastici e in alcuni edifici pubblici;
- salvaguardare la pubblica incolumità in conseguenza della possibile caduta di coppi, tegole, lastre di ghiaccio dai coperti a causa dello scioglimento della neve e ghiaccio e per la presenza di rami o alberature che, a causa delle neve o del gelo, siano diventati d'intralcio alla circolazione o costituiscano pericolo per la cittadinanza in aree pubbliche del territorio.

Il servizio comprende le seguenti attività:

- a) controllo, monitoraggio ininterrotto del territorio comunale e attività di vigilanza e attivazione delle operazioni;
- b) fornitura e spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo, sgombero della neve in strade, piazze, aree pubbliche, camminamenti e piste ciclo-pedonali di pertinenza del Comune di San Giovanni in Persiceto, negli accessi degli edifici scolastici comunali ed in aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici;
- c) coordinamento operativo sul territorio col fine di rilevare situazioni di difficoltà per la circolazione stradale e pedonale oppure ritardi e disfunzioni nell'espletamento del servizio così da attuare tempestivamente le azioni conseguenti per ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di normalità;
- d) responsabilità di risultato per il mantenimento di buone condizioni di percorribilità e di sicurezza in strade, piste ciclo-pedonali, aree e piazze di pertinenza del Comune di San Giovanni in Persiceto, negli accessi degli edifici scolastici comunali ed in aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici;
- e) apertura e gestione ininterrotta di un ufficio di presidio, in loco, durante le operazioni che precedono, attuano, completano ed esauriscono le attività di sgombero della neve e che costituisca un riferimento operativo e continuativo per gli addetti ai lavori nonché informativo, in tempo reale, per l'Amministrazione e gli uffici comunali, le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile, i presidi sanitari e la cittadinanza;

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 5 di 37

f) interventi manuali per lo spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo e lo sgombero della neve negli attraversamenti pedonali e/o ciclabili, negli spazi di accesso agli edifici nei quali si svolgono servizi pubblici o di particolare interesse per la collettività, nelle piazzole di sosta dei passeggeri di autobus, negli spazi attorno ai cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed attorno ai pali di sostegno dei semafori;

g) interventi manuali urgenti per delimitare le aree pubbliche interessate dalla possibile caduta di coppi, tegole, lastre di ghiaccio dai coperti di edifici pubblici di proprietà comunale o utilizzati dal Comune di San Giovanni in Persiceto;

h) interventi manuali e/o meccanici urgenti per rimuovere rami o alberature in aree pubbliche che, a causa degli eventi atmosferici connessi con la neve o il gelo, siano diventati d'intralcio per la circolazione o costituiscano pericolo per la cittadinanza;

i) lavori di manutenzione e di riparazione di beni di proprietà comunale nel caso in cui gli stessi siano stati danneggiati dai mezzi meccanici durante l'espletamento del servizio compreso la collocazione urgente di segnaletica stradale indicante la eventuale situazione di pericolo nonché la vigilanza della corretta collocazione nel tempo della segnaletica fino al momento d'esecuzione dei lavori.

Per tutta la durata del servizio l'appaltatore ha la responsabilità delle attività di tutti gli addetti impiegati e operanti nel servizio.

È previsto un rimborso forfettario nel caso in cui le condizioni meteorologiche particolarmente avverse e continuative richiedano un impegno eccezionale nell'organizzazione del coordinamento delle attività e nell'apertura continuativa straordinaria in orari diurni e notturni dell'ufficio di presidio come meglio di seguito definito all'articolo 6 punto D.

Art. 2) Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di due stagioni invernali, dal 1 dicembre al 14 marzo, con decorrenza dal 01/12/2021 e termine il 14/03/2023. Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad un rinnovo del contratto, a propria insindacabile decisione ed alle stesse condizioni del contratto originario, per ulteriori due stagioni invernali, dal 01/12/2023 al 14/03/2025.

In casi particolari dovuti ad avverse condizioni meteo e su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale le attività di sgombero della neve e trattamento antighiaccio dovranno essere garantiti anche nei giorni che precedono l'inizio e la fine di ogni periodo (1 dicembre - 14 marzo) come meglio descritto di seguito all'articolo 6 punto E.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, nella Legge n. 120/2020, la stazione appaltante si riserva sin da ora la facoltà di ricorrere

	<p style="text-align: center;"><u>CAPITOLATO D'ONERI</u></p> <p style="text-align: center;">PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE</p>	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 6 di 37

all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 3) Ammontare dell'appalto

L'appalto è finanziato con disponibilità comunali.

L'importo a base di gara ammonta ad € 306.470,00, di cui 304.470,00 € per servizi e 2.000,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 22%. L'importo si intende comprensivo di entrambe le stagioni 2021-2022 e 2022-2023 (€ 152.235,00 per servizi e € 1.000,00 per oneri di sicurezza, oltre a IVA al 22% per ogni stagione).

Considerata sia la parte di servizio a canone che la parte a misura, l'incidenza percentuale della manodopera calcolata è pari al 42,10 %.

Considerata la possibilità di eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due stagioni invernali, il valore stimato dell'appalto è di € 612.940,00, di cui 608.940,00 € per servizi e 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 22%.

L'importo del servizio prevede:

- **componente A:** un canone fisso per ogni stagione annuale di 57.680,00 € IVA esclusa, al quale sarà da applicare il ribasso offerto in sede di gara, che sarà corrisposto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche che si determineranno per ogni stagione invernale (1 dicembre - 14 marzo), per compensare la disponibilità esclusiva 24 ore su 24 ore di personale specializzato e delle macchine operatrici a caldo idoneamente attrezzate, la reperibilità, la sosta, il montaggio e smontaggio delle attrezzature e le spese di manutenzione, dei mezzi, l'allertamento durante tutto il periodo di vigenza del contratto, l'attivazione delle operazioni previste nell'appalto, il coordinamento operativo sul territorio durante l'espletamento delle prestazioni, l'apertura e la gestione dell'ufficio di presidio in caso di nevicate o gelate eccezionali;
- **componente B:** un compenso a misura presunto per ogni stagione (1 dicembre - 14 marzo), pari all'importo di € 94.555,00 IVA esclusa per servizi, al quale sarà da applicare il ribasso offerto in sede di gara, e € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il compenso è previsto per l'effettuazione delle prestazioni meccaniche e/o manuali per lo sgombero della neve e lo spargimento dei prodotti antighiaccio e attività connesse, oltre ad un compenso a peso per le forniture dei prodotti antighiaccio.

L'importo del servizio in appalto è quindi determinato sulla base delle componenti sopra citate.

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 7 di 37

Gli importi determinati a misura (componente B del Quadro Economico) concernenti le prestazioni delle macchine operatrici a caldo e/o del personale impiegato per le lavorazioni meccaniche e/o manuali e la fornitura di prodotti antighiaccio potranno variare in più o in meno, anche sensibilmente, in funzione della situazione meteorologica che si determinerà e anche azzerarsi in caso di scarse o nulle gelate e/o precipitazioni nevose. In tali casi saranno corrisposti unicamente i compensi dovuti per le prestazioni effettuate. L'impresa affidataria del servizio non potrà pretendere compensi aggiuntivi.

Diversamente, in caso di superamento dell'importo impegnato per ogni anno relativamente alle prestazioni e lavorazioni a misura e la fornitura di prodotti antighiaccio da espletarsi in conseguenza di condizioni meteo avverse, l'effettuazione delle stesse sarà subordinata all'assunzione dell'impegno di spesa integrativo ed all'autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del servizio incaricato dall'Amministrazione.

Art. 4) Modalità di aggiudicazione

La procedura sarà espletata tramite il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER).

Non sono ammesse offerte in aumento.

Questa Amministrazione non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016). È fatta salva la facoltà per il Comune di aggiudicare in presenza di un' unica offerta purché ritenuta valida e congrua.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32 comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico attesta che gli elaborati progettuali di appalto predisposti dall'Amministrazione Comunale sono idonei e sufficienti per il corretto e regolare espletamento del servizio.

Art. 5) Condizioni di partecipazione

I requisiti essenziali per la partecipazione alla gara sono:

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 8 di 37

1) ai sensi dell'art.83 c.3 del D.Lgs 50/2016, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

2) essere in possesso di requisiti tecnico - organizzativi quantificati per la solidità d'impresa nell'aver realizzato un fatturato globale, con riferimento al triennio 2018-2020, almeno pari ad € 306.470,00 (IVA esclusa), come da dichiarazioni IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E. (ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione);

3) essere in possesso di requisiti tecnico - organizzativi quantificati per l'esperienza specifica d'impresa nell'aver realizzato un fatturato nel settore di attività dell'appalto, con riferimento al periodo dal 01/12/2014 al 14/03/2021, almeno pari a € 306.470,00 (IVA esclusa);

4) dimostrare di disporre a titolo di proprietà, noleggio o leasing delle macchine operatrici, automezzi, attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio:

- 5 macchine operatrici dotate di spargitori di prodotti antigelo con capacità di tramoggia non inferiore a 0,75 m³;

- 19 macchine operatrici dotate di lama spazzaneve di lunghezza variabile da mm 2.500 a mm 4.000 di cui n. 1 lama ricoperta in Vulkollan;

- 3 macchine operatrici piccole (tipo Bobcat) dotate di lama spazzaneve della lunghezza variabile da mm 1.000 a mm 2.000;

- 1 spazzaneve manuale;

- 1 mezzo di trasporto attrezzato per la distribuzione manuale di prodotti antighiaccio

4) dimostrare di disporre di dispositivi GPS per i mezzi operativi a disposizione, connessi e rilevabili da portale web, come specificatamente descritto all'art.13 del presente Capitolato.

Art. 6) Forma e ammontare delle prestazioni e dei compensi nel servizio a canone

Il numero degli interventi ed i prezzi sono indicati negli elaborati: Computo metrico-estimativo ed Elenco Prezzi unitari.

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 9 di 37

Si specifica che i prezzi offerti in sede di gara saranno applicati immutati per tutto il periodo dell'appalto senza che l'Impresa possa pretendere aumenti.

L'importo a canone delle prestazioni comprende le mansioni, attività e responsabilità identificate economicamente nella parte A del Quadro Economico, come di seguito meglio precisate:

A1 - L'importo a canone include la disponibilità esclusiva 24 ore su 24 ore per ogni giorno di calendario per tutto il periodo interessato del personale specializzato, in regola, idoneamente formato, e delle macchine operatrici a caldo adeguatamente attrezzate, assicurate e collaudate per operare su strada da adibire allo spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo e allo sgombero della neve;

Si precisa in particolare che, per compensare la disponibilità esclusiva 24 ore su 24 ore di personale specializzato e delle macchine operatrici a caldo idoneamente attrezzate allo scopo, la reperibilità, la sosta, il montaggio e smontaggio delle attrezzature e le spese di manutenzione dei mezzi nel periodo compreso fra il 1 dicembre ed il 14 marzo di ognuna delle stagioni invernali comprese nel periodo dell'appalto, è prevista la corresponsione di un premio d'ingaggio annuale a canone di 39.680,00 € così determinato:

- a) per i n. 5 mezzi adibiti allo spargimento del sale: 895,00 € cadauno;
- b) per il mezzo di trasporto attrezzato per la distribuzione manuale dei prodotti antighiaccio: 335,00 € ;
- c) per i n. 19 mezzi adibiti allo sgombero della neve: 1.675,00 € cadauno;
- d) per la lama dotata di coltello in poliuretano (tipo Vulkollan) da adibire allo sgombero della neve: 400,00 €. Il compenso sarà corrisposto a condizione che la lama risulti di nuovo utilizzo;
- e) per le n. 3 piccole macchine operatrici (tipo Bobcat) dotate di lama (escluso pala) da adibire allo sgombero della neve: 770,00 € cadauno;
- f) per la motopala spazzaneve manuale: 335,00 €;

A2 - L'importo a canone, pari a € 18.000,00, include lo svolgimento delle seguenti mansioni, attività e responsabilità:

1. il controllo e il monitoraggio ininterrotto 24 ore su 24 ore, per tutti i periodi interessati, del territorio comunale compreso l'attività di vigilanza e attivazione degli addetti impiegati nel servizio;
2. la responsabilità delle attività di tutti gli addetti impiegati nel servizio;
3. l'apertura e gestione ininterrotta di un ufficio di presidio, in loco, durante le operazioni che precedono, conseguono, completano ed esauriscono le attività di sgombero della neve e che costituisca un riferimento operativo e continuativo per gli

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 10 di 37

- addetti ai lavori nonché informativo, in tempo reale, per l'amministrazione e gli uffici comunali, le forze dell'ordine, la protezione civile, i presidi sanitari e la cittadinanza;
4. il coordinamento, sul territorio, degli operatori in servizio con lo scopo di organizzare costantemente il servizio distribuendo i compiti agli addetti sulla base delle necessita e urgenze del momento, per rilevare situazioni critiche per la circolazione dovute a ritardi o disfunzioni nell'espletamento del servizio e provvedere a riorganizzare le operazioni per consentire una risposta immediata e adeguata alle necessita;
 5. la responsabilità di risultato nel mantenimento di buone condizioni di percorribilità e di sicurezza in strade, camminamenti, piste ciclo-pedonali, aree e piazze di pertinenza del Comune di San Giovanni in Persiceto, negli accessi degli edifici scolastici comunali ed in aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici;
 6. monitoraggio e prevenzione di situazioni pericolose per la pubblica incolumità derivanti da cadute di lastre di ghiaccio da alcuni edifici pubblici e alla caduta di rami o alberature in sede stradali e in aree pubbliche;
 7. interventi meccanici o manuali per liberare dagli accumuli impropri di neve gli attraversamenti pedonali e/o ciclabili, le piazzole di sosta dei passeggeri di autobus ed attorno ai pali di sostegno dei semafori o nelle aree di accesso agli attacchi vvf o agli idranti, alle uscite, scale di sicurezza e vie di fuga in edifici pubblici o in altre situazione derivanti da errori degli operatori durante l'espletamento del servizio;
 8. interventi urgenti per delimitare con transenne e apposita segnaletica stradale le aree pubbliche interessate dalla possibile caduta di coppi, tegole, lastre di ghiaccio dai coperti di edifici pubblici di proprietà comunale o utilizzati dal Comune di San Giovanni in Persiceto;
 9. interventi manuali e/o meccanici urgenti per rimuovere rami o alberature che siano d'intralcio per la circolazione o costituiscono pericolo per la cittadinanza in aree pubbliche ovvero per delimitare l'area interessata qualora non siano d'intralcio per la circolazione o non costituiscano pericolo immediato;
 10. lavori di manutenzione e riparazione di beni di proprietà comunali, compreso forniture di materiali e/o manufatti, nel caso in cui siano stati danneggiati durante le attività previste nel servizio previa collocazione di segnaletica stradale indicante la eventuale situazione di pericolo nonché la vigilanza sulla corretta collocazione della segnaletica fino al momento d'esecuzione dei lavori. Le eventuali riparazioni di danni causati ai semafori od alla pubblica illuminazione dovranno essere eseguiti esclusivamente da ditta specializzata previa autorizzazione e benestare circa la modalità di esecuzione del lavoro e dei materiali da utilizzarsi da parte del Servizio comunale competente;

	<p style="text-align: center;"><u>CAPITOLATO D'ONERI</u></p> <p style="text-align: center;">PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE</p>	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 11 di 37

11. la disponibilità del salgemma e dei prodotti antighiaccio per tutto il periodo interessato anche in presenza di situazioni meteorologiche particolarmente avverse e perduranti nel tempo.

D - È previsto un rimborso forfetario di 4.400,00 € oltre l'IVA, a condizione che nevicate eccezionali particolarmente avverse rendano necessario, contemporaneamente:

- l'apertura dell'ufficio di presidio in loco (quale punto di coordinamento e riferimento operativo per gli addetti ai lavori nonc hé informativo, in tempo reale, per l'Amministrazione e gli uffici comunali, le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile, i presidi sanitari e la cittadinanza) per almeno 8 (otto) o più giorni di 24 h ciascuno consecutivi, nell'arco di ogni periodo intercorrente fra il 1° dicembre e il 14 marzo;
- il coordinamento, sul territorio, da parte del tecnico incaricato, dell'operato delle squadre operative.

Il rimborso sarà corrisposto subordinatamente al benessere preventivo e convalidazione a consuntivo del Direttore di Esecuzione del servizio.

E - In casi eccezionali dovuti ad avverse condizioni meteo e su specifica richiesta del Direttore di Esecuzione le attività di sgombero della neve e trattamento antighiaccio dovranno essere garantiti dal contraente che si aggiudicherà il servizio anche nei 30 giorni precedenti il 1 dicembre o successivi al 14 marzo. In tal caso sarà riconosciuto il canone per i giorni di servizio effettivamente prestato, calcolato dal giorno della comunicazione di avvio delle attività da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre al pagamento dei servizi a misura effettivamente svolti.

Art. 7) Forma e ammontare delle prestazioni e dei compensi nel servizio a misura

L'importo a misura delle prestazioni e delle forniture è identificato economicamente nella parte B del Quadro Economico e comprende lo svolgimento mansioni, attività e responsabilità come di seguito precisate:

B1: L'importo riguarda le operazioni di spargimento del salgemma e/o altri prodotti antigelo e lo sgombero della neve in strade, camminamenti, piste ciclo-pedonali e piazze di pertinenza del Comune di San Giovanni in Persiceto, nelle aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici da eseguirsi con idonee macchine operatrici e/o automezzi a caldo idoneamente attrezzati, assicurati, omologati e/o revisionati per operare su strada o anche manualmente dove non e

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 12 di 37

possibile intervenire con i mezzi meccanici. I compensi orari riguardanti le prestazioni descritte sono specificati nell'Elenco Prezzi unitari. Le eventuali prestazioni di noli a caldo di trattori dotati di lama spazzaneve aggiuntivi rispetto a quelli previsti in Capitolato resi disponibili dall'impresa affidataria del servizio, su specifica richiesta del Direttore di esecuzione del contratto, per far fronte ad eccezionalmente avverse condizioni climatiche, saranno compensate alle stesse condizioni degli altri trattori o automezzi ma senza la quota del compenso a canone.

B2: L'importo riguarda:

- l'attività manuale, da eseguirsi solo su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di sgombero della neve nelle scale di emergenza di edifici pubblici o in aree attigue o di pertinenza nelle quali si svolgono servizi pubblici o di particolare interesse per la collettività;
- gli interventi manuali per lo spargimento dei prodotti antighiaccio in corrispondenza delle piazzole di sosta dei passeggeri di autobus, dei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ed attorno ai pali di sostegno dei semafori o in altre situazioni di importanza per la collettività;
- la fornitura e stesa, da eseguirsi solo su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in portici pubblici o di interesse pubblico di prodotti specifici antigelo per prevenire e risolvere rischi di scivolosità per i pedoni.

Le tariffe corrisposte a misura per la manodopera specializzata o di manovalanza, precisate nell'Elenco Prezzi Unitari, comprendono ogni compenso necessario per la fornitura delle macchine operatrici, delle attrezzature e dei veicoli nell'allestimento minimo previsto dal presente Capitolato d'Oneri, con tutti i dispositivi in perfetta efficienza e funzionalità, operativi sulle strade comprese nella zona dell'intervento, compreso il conducente, i carburanti e lubrificanti necessari ed i costi di eventuali riparazioni per guasti. Oltre all'orario di effettivo lavoro si riconoscerà ad ogni mezzo, compreso la motopala spazzaneve manuale e all'automezzo a corredo della squadra adibita alle altre attività manuali, l'aggiunta di un'ora, al tempo effettivamente lavorato per ogni chiamata, per compensare l'attacco e lo stacco della lama e/o dello spargitore di cloruro di sodio ed il tempo per recarsi sull'area del territorio assegnata e tornare presso la propria sede. La maggiorazione non è dovuta se il successivo intervento inizia nell'arco di 48 ore dal termine del precedente servizio.

Il compenso a misura per l'effettuazione delle prestazioni meccaniche e/o manuali sarà corrisposto solamente in caso di effettiva esecuzione delle attività.

Le prestazioni di sgombero della neve e trattamento antighiaccio compensate a ore non potranno essere interrotte per alcun motivo, salvo i casi di forza maggiore e per necessita di rifornimento e/o cambio di turno del personale o altri giustificati motivi.

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 13 di 37

B3: L'importo riguarda la fornitura del salgemma e/o dei prodotti antigelo, secondo i prezzi precisati nell'Elenco Prezzi unitari. La distribuzione del cloruro di calcio in scaglie per uso stradale deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore di Esecuzione del contratto.

Art. 8) Prezzi contrattuali

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza degli interventi: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare gli interventi compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari all'esecuzione degli interventi, trasporti, immagazzinamenti od altro, che per quanto si riferisce a interventi provvisori ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.

Tali prezzi, nonché i fabbisogni stimati per ogni intervento, si intendono accettati a proprio rischio dall'Impresa che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e tali da consentire la formulazione di un'offerta ragionata.

Art. 9) Stipulazione del contratto

Il contratto sarà perfezionato tramite scrittura privata autenticata in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale dei contratti.

Il Contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, né autorizzare terzi a farlo.

Le spese del contratto medesimo, le copie occorrenti, i diritti, le registrazioni ed altro sono per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritti di rivalsa.

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 14 di 37

Art. 10) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", è richiesto il versamento della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ammontare dimezzato rispetto a quanto previsto nel medesimo art. 93 del citato decreto legislativo, pertanto pari al 1 per cento del prezzo a base di appalto, pari a € 306.470,00 a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto. La garanzia provvisoria dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 15 di 37

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni elencate in precedenza, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 16 di 37

ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

Art. 11) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, con le modalità previste dal comma 5 dell'art 103 del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 17 di 37

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Nei casi di cui al comma 4 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l'importo della cauzione è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata - da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 12) Assicurazione

Sono a carico del Contraente tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per prevenire il verificarsi di infortuni e/o danni a persone e/o cose e/o animali derivanti dalla formazione del ghiaccio e dalla presenza della neve e negli altri casi indicati nel presente Capitolato e nell'elaborato Allegato 1 - "Modalità di esecuzione del servizio".

Il Contraente risponde direttamente di tutti gli eventuali infortuni e/o danni arrecati a persone e/o cose e/o animali che risultassero generati dal personale da esso dipendente o da soci che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto dello stesso.

Il Contraente, con la firma del contratto, dichiara implicitamente di sollevare la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente a infortuni e/o danni da esso prodotti nello svolgimento del servizio; pertanto l'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da espletarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo a

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 18 di 37

riguardo sollevato il Comune di San Giovanni in Persiceto da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tal riguardo l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, si obbliga a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o ad integrare eventuale contratto esistente con primaria compagnia assicuratrice, nonché a mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell'affidamento, una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali) che formano oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui sopra, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio; la copertura di tale polizza decorre dalla data di inizio del servizio, come contrattualmente determinato, e cessa alla data di emissione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Le polizze assicurative richieste sono due:

1. polizza RCA per i mezzi d'opera utilizzati, con massimale di € 6.070.000,00 (seimilionesettantamila Euro,00) per danni alle persone, € 1.220.000,00 (unmilione duecentoventimila Euro,00) per danni alle cose, € 7.290.000,00 (settemilione duecentonovantamila Euro,00) per sinistro;
2. polizza RCT verso terzi e prestatori d'opera per danni connessi allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni di Euro,00);

Il Contraente, qualora civilmente responsabile di un danno cagionato a terzi e connesso nell'espletamento del servizio, sotto il profilo della RCA e/o della RCT/O, sarà tenuta a risponderne anche successivamente al termine del contratto sulla base delle norme sancite dalla Legge e dal Codice Civile in materia ed è responsabile per i danni arrecati per un periodo di 5 anni dall'avvenuto danno.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le garanzie assicurative sono prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 19 di 37

N.B.: seguire lo schema tipo di cui al Decreto Ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018 n. 31, Regolamento con cui si adottano gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 93, comma 8-bis, 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Art. 13) Sorveglianza e controllo sulle prestazioni.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle prestazioni effettuate tramite il personale addetto (dipendente o incaricato) in quale è incaricato di:

- ✓ accertare la corrispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta alle norme contrattuali,
- ✓ vigilare sull'osservanza dei termini di effettuazione delle prestazioni,
- ✓ ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione.

Sia in caso di intervento di prevenzione della formazione del ghiaccio che in caso di sgombero neve, l'impresa è tenuta a fornire tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio di un rilevatore di posizione GPS, la cui attività possa essere consultata in tempo reale su apposito portale web. Per il controllo delle attività da remoto, l'impresa dovrà fornire prima dell'attivazione del servizio il nome del portale web del quale intende fare uso e dovrà fornire e tenere attive due utenze sullo stesso portale, una ad uso del personale dell'Area Tecnica ed una ad uso del Direttore dell'Esecuzione del Servizio incaricato. I dati raccolti dai rilevatori GPS dovranno essere scaricabili e consultabili per i 6 mesi successivi alla cessazione di ogni stagione invernale. È fatto obbligo a tutti i conducenti di mezzi operativi di mantenere il rilevatore GPS acceso per tutta la durata del servizio.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'adempienza da parte dell'Impresa alle norme di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

Al controllo delle prestazioni sono preposti, in via indicativa e non esclusiva, i seguenti dipendenti comunali:

- 1) il Responsabile del Servizio Manutenzioni, dott. Giulio Pizzi,
- 2) il tecnico dell'U.O. Coordinamento Gestionale, ing. Emanuela Bettazzoni,
- 3) gli assistenti tecnici incaricati dall'Ente.

Art. 14) Rendicontazioni e pagamenti

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 20 di 37

Le attività di spargimento del salgemma e dei prodotti antigelo vanno rendicontate entro 3 giorni dal loro inizio, mediante l'invio al Direttore dell'Esecuzione del servizio delle bolle relative ai materiali forniti e alle ore di servizio dei mezzi e del personale impiegato.

Le attività di sgombero della neve vanno rendicontate mediante l'invio, entro le 48 ore successive dal loro inizio, delle bolle relative ai materiali forniti e alle ore di servizio dei mezzi e del personale impiegato. indicanti, fra le altre cose:

- i trattori o mezzi operativi impiegati, eventuali autocarri o terne utilizzate;
- l'orario di entrata in servizio,
- l'orario di conclusione delle operazioni,
- eventuali sospensioni per manutenzioni o guasti;
- stradario interessato;
- edifici interessati;
- eventuali danni causati alle proprietà pubbliche o private;
- altre note da segnalare riguardo allo svolgimento del servizio.

Gli importi dovuti, comprensivi della quota parte dell'importo a canone e delle attività a misura rendicontate dal Direttore dell'Esecuzione del servizio, saranno corrisposti in seguito all'emissione di appositi Stati di Avanzamento, il primo relativo al periodo 1-31 dicembre ed il secondo relativo al periodo 1 gennaio - 14 marzo, per ognuna delle stagioni invernali.

Il saldo finale sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che potrà essere emessa solo previa approvazione del certificato di verifica di conformità e sempre che non risultino pendenze riguardanti sinistri aperti non regolarizzati.

Il pagamento avverrà conformemente a quanto previsto dall'art.4 del D. Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Le fatture dovranno essere emesse con i riferimenti dati dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere suddivise sui vari centri di costo in base a precise indicazioni che saranno fornite.

Le fatture devono essere inviate esclusivamente in modo elettronico.

Per effetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment" a decorrere dall'1/1/2015, per le fatture emesse nei confronti dei Comuni (e di altri Enti Pubblici), l'IVA sarà versata direttamente all'Erario. Conseguentemente il Comune scrivente non procederà al pagamento dell'intero importo (comprensivo di IVA) della fattura emessa ma solamente della parte imponibile. In ogni caso codesta Ditta dovrà continuare ad evidenziare l'IVA in fattura inserendo la seguente dicitura: "**Scissione dei pagamenti**".

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 21 di 37

Eventuali fatture che arrivassero in formato cartaceo non potranno essere accettate e saranno restituite al mittente.

Per la fatturazione elettronica occorre riportare questo riferimento:

Codice Univoco ufficio: UFXT0G.

In materia di anticipazione del prezzo, si rimanda a quanto dispone l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

Art. 15) Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010

In merito all'entrata in vigore della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" si fa presente che:

- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136 del 13/8/10 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. gli stessi soggetti si obbligano a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria". Si precisa che l'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare sarà verificato che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9, art. 3 L. 136/2010.

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 22 di 37

Art. 16) Subappalto

E' ammesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, nel limite massimo vigente al momento della richiesta di autorizzazione.

Art. 17) Sicurezza sul lavoro

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Al fine della verifica dell'idoneità tecnico-professionale (di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) la ditta appaltatrice dovrà (ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) autocertificare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
- la nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08;
- l'individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D. Lgs 81/08;
- l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore.

La ditta appaltatrice dovrà ulteriormente autocertificare:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08;
- di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisorie che potranno essere impiegate per lo svolgimento dell'attività;

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 23 di 37

- che i lavoratori che saranno impiegati per lo svolgimento dell'attività faranno parte (alla data di avvio dell'attività) dell'elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Unico del Lavoro ed avranno relativa idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione prevista dal D. Lgs 81/08.

Prima della stipula del contratto la ditta appaltatrice dimostrerà la veridicità di quanto dichiarato fornendo le evidenze documentali.

Prima dell'avvio dell'attività la ditta appaltatrice dovrà produrre e consegnare al Committente un Piano Operativo di Sicurezza che dia evidenza dell'organizzazione della ditta per la gestione dell'appalto oltre che dell'avvenuta effettuazione (per le attività previste dall'appalto) della valutazione dei rischi. Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere almeno i seguenti elementi (ove applicabili):

- i dati identificativi della ditta appaltatrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte dall'impresa esecutrice e dagli eventuali lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze per ciascuna sede di lavoro;
- il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il nominativo del Responsabile di Servizio;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi operanti per conto dell'appaltatore;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- la descrizione dell'attività in appalto, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco delle attrezzature per i lavori in quota e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con le relative schede di sicurezza;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l'esito del rapporto della valutazione delle vibrazioni;

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 24 di 37

- l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni;
- le procedure complementari e di dettaglio;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati.

Art. 18) Assunzione e trattamento del Personale

La ditta appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta il Libro Unico del Lavoro, il registro infortuni e la documentazione comprovante la regolarità contributiva, relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza a tale obbligo l'Ente ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

La ditta si obbliga, ancorché cooperativa e pure nei confronti dei propri soci-lavoratori, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice previo accertamento d'ufficio della regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci-lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto e previa attestazione da parte della ditta appaltatrice di avere corrisposto, oltre ai predetti importi, anche quanto dovuto al personale a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 25 di 37

Qualora la ditta appaltatrice risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Ente, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze predette, si riserva il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo assegnando all'appaltatore il termine massimo di 20 giorni entro cui procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora la ditta appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, l'Ente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra l'Ente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

Alla Direzione Provinciale del Lavoro gli offerenti potranno rivolgersi per ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

Art. 19) Costo della manodopera e della sicurezza aziendale

Tenuto conto di quanto contenuto nell'Atto di segnalazione n.2 del 19/3/14 dell'A.V.C.P. (ora ANAC), l'Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire idonea documentazione che attesti che il ribasso offerto in sede di gara risulti adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza aziendale (quindi non quello relativo alle interferenze, specificato nel documento di gara "Stima dei costi della sicurezza"), il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Si specifica che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

La documentazione prodotta dall'Impresa terrà conto, oltre che degli aspetti legati al costo derivante dai contratti di lavoro in essere, anche dei fattori organizzativi, strumentali e di

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 26 di 37

competenza specifica del personale impiegato, fattori che determinano la produttività complessiva del lavoro.

Art. 20) Ulteriori oneri a carico del contraente

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto il Contraente si obbliga:

- a garantire la perfetta efficienza e sicurezza dei mezzi impiegati nel rispetto delle norme in materia;
- ad utilizzare esclusivamente mezzi idonei, omologati ed assicurati per il servizio da espletare;
- ad indennizzare qualsiasi danno o infortunio causato a persone e/o cose e/o animali durante lo svolgimento del servizio;
- a rispondere nelle sedi di competenza dei danni o infortuni derivanti a persone e/o cose e/o animali in seguito a carenze nell'espletamento del servizio;
- a dare applicazione ad eventuali ordini di servizio emessi dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato per interventi aggiuntivi straordinari o urgenti sempre riguardanti attività di sgombero della neve, trattamento antighiaccio e servizi connessi e accessori;
- a rendere prontamente disponibile la mano d'opera necessaria per eseguire lo sgombero manualmente o mediante motopala spazzaneve della neve o effettuare trattamenti antighiaccio e servizi connessi in situazioni di emergenza finalizzati a garantire lo svolgimento di attività istituzionali, di particolare interesse per la collettività o di sicurezza per la circolazione;
- ad eseguire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di carico e allontanamento in appositi punti di raccolta della neve accumulata nelle piazze o nelle strade per limitare i disagi alla cittadinanza;
- a procurarsi, ove mancanti, i numeri dei fax o indirizzi e-mail del Comune di San Giovanni in Persiceto, del Commissariato Polizia di Stato di San Giovanni in Persiceto, della Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Terred'acqua, dei Volontari Protezione Civile di San Giovanni in Persiceto per informare che è operativo l'ufficio addetto al coordinamento delle attività previste dal Piano indicando ovvero che sono terminate le operazioni;
- ritirare le copie delle chiavi e/o di telecomandi di apertura dei cancelli o delle spranghe di accesso ai cortili, ai parcheggi o alle aree recintate degli edifici scolastici e

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 27 di 37

pubblici interessati dalle attività del Piano neve e gelo previa redazione di apposito verbale di consegna (e di successiva riconsegna al termine del servizio);

- trasmettere, 15 (quindici) giorni prima dell'inizio del servizio, una relazione indicante la procedura operativa appositamente elaborata dal Contraente indicante le modalità specifiche e particolari di effettuazione del servizio per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano neve e gelo, indicante anche la localizzazione dell'ufficio di presidio in loco e del magazzino di stoccaggio del cloruro di sodio. Tale procedura operativa dovrà essere validata dal Comune.
- Trasmettere, 15 (quindici) giorni prima dell'inizio del servizio, le credenziali appositamente create per il controllo dell'attività di spargimento sale e sgombero neve tramite portale di rilevazione della posizione GPS in tempo reale, con possibilità di consultazione dei percorsi effettuati fino a 6 mesi dopo la fine di ogni stagione. Il Contraente si obbliga altresì a fornire eventuale assistenza per l'utilizzo di detto portale.
- dimostrare, prima della stipula del contratto, di avere acquistato e di avere la immediata disponibilità in un proprio magazzino o in quello di un rivenditore di almeno 30 (trenta) tonnellate di cloruro di sodio (salgemma) e 30 (trenta) tonnellate di cloruro di sodio (sale marino essiccato di granulometria grossa) in sacchi da 25 kg, pallettizzati, consegnati su pedane a perdere e fasciati con plastica protettiva. I sacchi dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici e impedire la fuoriuscita del salgemma a seguito di deterioramento del contenitore (protezione uva 12 mesi o superiore). Il Contraente dovrà produrre tempestivamente la fotocopia dei versamenti assicurativi, dei libretti di circolazione dei mezzi corredati di omologazioni, revisioni e di ogni documento utile e necessario atto a dimostrare che gli stessi e le relative attrezzature sono omologati ad operare in strada in regola con le disposizioni vigenti. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato e consegnato in caso di modifiche.

Alcuni giorni prima dell'attivazione del servizio dovrà essere effettuato, unitamente al Direttore di esecuzione del contratto, un sopralluogo congiunto sulle strade, piazze, piste per la presa visione e constatazione dello stato dei luoghi e sottoscrivere apposito verbale.

Alcuni giorni prima dell'attivazione del servizio dovrà essere effettuato unitamente al Direttore di esecuzione del contratto, un sopralluogo congiunto con i Datori di Lavoro di attività espletate in edifici scolastici, sportivi e altri edifici pubblici per redigere il verbale di cooperazione e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e per la gestione delle chiavi delle strutture.

Alcuni giorni prima dell'attivazione del servizio il Contraente dovrà effettuare un sopralluogo per accertare la eventuale presenza di rami che possano ostacolare la movimentazione della macchina operatrice e attivare il Servizio Verde Pubblico affinché faccia recidere i rami che

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 28 di 37

creano impiccio se posti in aree pubbliche ovvero solleciti i privati, direttamente o tramite il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Terred'acqua, affinché si adoperino in tal senso. Qualora si ritenesse necessario da una o entrambe le parti, saranno organizzati corsi e/o sopralluoghi preliminari congiunti anche con il coinvolgimento di operatori comunali e appaltatore, al fine di ampliare e dettagliare la conoscenza del territorio.

Infine:

- l'impresa non può eccepire dello stato di manutenzione delle strade a difetto del risultato e/o dell'efficacia della propria prestazione
- all'impresa non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo qualora nel periodo di esecuzione del contratto il patrimonio infrastrutturale del Comune dovesse aumentare entro il 10 % rispetto a quello computato nei documenti di gara;
- l'amministrazione comunale si riserva di aggiornare in qualsiasi momento l'elenco delle criticità puntuali di cui agli allegati 2 e 3 (aree ed edifici, aree verdi, percorsi scuolabus, pedibus, assistenza domiciliare, ...).

Art. 21) Penalità

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, si riscontrino ritardi o mancati adempimenti, saranno applicate le seguenti penalità:

- 1) In caso di presenza di una lastra di neve ghiacciata o lastra di ghiaccio in tratti stradali (AREA 1) o aree pubbliche ritenuti prioritari ovvero di grande importanza per la viabilità sarà applicata una penale di 2.000,00 € per ogni stradario interessato da tale situazione. Inoltre per i lavori di rimozione della lastra di neve ghiacciata o della lastra di ghiaccio non sarà corrisposto alcun compenso al Contraente.
- 2) Nel caso in cui la rimozione completa della lastra di neve ghiacciata o della lastra di ghiaccio in tratti stradali o aree pubbliche ritenuti di minore (AREE 2 E 3) importanza per la viabilità avvenga dopo le 96 (novantasei) ore dalla diffida ad adempiere, l'Amministrazione Comunale potrà procedere direttamente all'esecuzione in danno del Contraente, con facoltà di procedere anche all'escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere prontamente ricostituita dal Contraente.
- 3) Nel caso in cui tutti i mezzi operativi adibiti allo spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio non entrino in servizio nonostante l'avverarsi di marcati fenomeni di raffreddamento atmosferico tali da determinare la possibile formazione di ghiaccio sulle strade sarà applicata una penale pari a 2.000,00 €.

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 29 di 37

4) Nel caso in cui non sia effettuata la fornitura e la distribuzione dei prodotti antighiaccio previsti in Capitolato nelle situazioni di necessità obiettivamente riscontrate e nelle quantità idonee a causa di esaurimento delle scorte od a motivo della non reperibilità nel mercato del prodotto sarà applicata una penale pari a 1.000,00 € per ogni comprovata necessità di distribuzione.

5) Nel caso in cui un mezzo adibito allo spargimento del salgemma od allo sgombero della neve operi in aree non comprese nel Piano neve e gelo o in altre situazioni non espressamente richieste con un ordine di servizio sarà applicata una penale pari a 1.000,00 € per ciascuna infrazione e per ciascun mezzo.

6) In caso di ritardo nell'entrata in servizio di macchina spargisale o spazzaneve oltre i 30 minuti dalla chiamata sarà applicata, per ciascun mezzo, una penale pari al doppio della tariffa oraria prevista da applicare per il tempo che intercorre tra la chiamata in servizio e l'inizio dell'effettiva operatività.

7) Nel caso in cui un mezzo operativo adibito allo sgombero della neve o spargimento dei prodotti antighiaccio non entri in servizio nonostante la situazione meteorologica e/o le condizioni delle strade lo richieda, sarà applicata una penale pari a 350,00 € per ogni mezzo.

8) Nel caso in cui lo stesso mezzo operativo adibito allo sgombero della neve o spargimento dei prodotti antighiaccio non entri in servizio per due volte consecutive nell'arco di un periodo lavorativo (dal 1°dicembre al 14 marzo successivo) sarà applicata una penale di 1.000,00 €.

9) Nel caso in cui un mezzo operativo adibito allo spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio od allo sgombero della neve interrompa il servizio per motivi non dipendenti da un guasto tecnico o da causa di forza maggiore da giustificare sarà applicata, per quel mezzo, una penale pari a 200,00 €.

10) Nel caso in cui i mezzi adibiti allo sgombero della neve non entrino in servizio nonostante che il manto nevoso abbia raggiunto lo spessore medio di 7 cm in qualunque parte del territorio sarà applicata una penale di 10.000,00 €.

11) Nel caso in cui il Contraente effettui lo spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio senza che le condizioni meteorologiche lo richiedano ovvero senza dimostrare, mediante la documentazione di importanti e riconosciute agenzie nazionali o regionali aventi fra i compiti istituzionali quello dello studio delle previsioni meteorologiche la prospettiva del peggioramento delle condizioni atmosferiche, non sarà corrisposto alcun compenso né per le prestazioni in rese né per la quantità dei prodotti antighiaccio distribuiti sul territorio.

12) In caso di recidiva di cui al punto precedente sarà applicata una penale di 500,00 €.

13) Nel caso in cui un operatore si dimentichi di spargere il salgemma e/o prodotti antighiaccio od a sgomberare la neve in una strada o in un'area prevista nel Piano neve e gelo sarà applicata una penale pari a 200,00 € per strada o area riscontrata.

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 30 di 37

14) Nel caso in cui un mezzo adibito allo sgombero della neve non appoggi completamente la lama spazzaneve a terra, fatta eccezione per le strade in macadam (cd. strade bianche) in modo così da effettuare uno sgombero parziale della neve fresca sarà applicata una penale di 1.000,00 € per ogni situazione riscontrata.

15) Nel caso in cui l'attività di spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio si protragga oltre le 4/5 ore massime prescritte sarà applicata una penale di 200,00 € per ogni stradario non completato.

16) Nel caso in cui, a seguito dell'avvio delle attività di sgombero della neve, non sia reso operativo con continuità l'ufficio di coordinamento ovvero non sia raggiungibile telefonicamente l'operatore incaricato ad assolvere a tutte le competenze e attribuzioni previste dal Capitolato sarà applicata una penale pari a 500,00 € per ogni giorno.

17) Nel caso in cui il Contraente non provveda durante il giorno e la notte a vigilare e verificare che non sussistano le condizioni atmosferiche per la formazione del ghiaccio o della neve e, in fase operativa, ad effettuare il coordinamento sul territorio con lo scopo di organizzare costantemente il servizio, rilevare situazioni critiche per la circolazione dovute a ritardi o disfunzioni nell'espletamento del servizio e riorganizzare le operazioni e le risorse in modo tale da consentire una risposta immediata e adeguata alle necessità, sarà applicata una penale di 500,00 € per ogni giorno consecutivo di calendario.

18) In caso di mancata effettuazione degli interventi di manutenzione e di riparazione ai beni di proprietà comunale nel caso in cui siano stati danneggiati dai mezzi meccanici durante l'espletamento del servizio per un periodo superiore a 7 (sette) giorni di calendario dalla data di rilevamento del danno sarà applicata una penale di 50,00 € per ogni giorno di ritardo e per ogni caso riscontrato salvo deroghe particolari opportunamente e tempestivamente richieste e motivate per le quali sia prevista la fornitura di materiali non prontamente reperibili nel mercato.

19) Nel caso in cui un mezzo adibito allo spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio od allo sgombero della neve non esponga in modo ben visibile sul mezzo il cartello, fornito dal Comune, indicante l'operatività per conto dell'Amministrazione Comunale sarà applicata una penale pari a 100,00 € per ogni infrazione riscontrata.

20) Nel caso in cui non venga tempestivamente trasmesso il fax e/o il messaggio SMS/whatsapp e/o mail comunicante l'avvio dell'operatività dei mezzi sarà applicata una penale pari a 100,00 € per ogni infrazione riscontrata.

21) In caso di richiamo scritto da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto o suo incaricato per comprovata eccessiva lungaggine, ingiustificato ritardo o allungamento dei tempi di completamento degli interventi di spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio o di sgombero della neve sarà applicata una penale di 200,00 €.

22) In caso di recidiva di cui al punto precedente sarà applicata una penale di 500,00 €.

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 31 di 37

23) Nel caso in cui sia effettuato lo sgombero della neve nelle strade in macadam (cd. strade bianche) senza la richiesta e/o autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione o suo delegato non sarà corrisposto alcun compenso.

24) Nel caso in cui non sia tenuto costantemente aggiornato e non sia tempestivamente trasmesso al Direttore di Esecuzione del contratto l'elenco nominativo dei dipendenti e/o associati impiegati nel servizio nonché l'elenco dettagliato delle macchine operatrici e delle loro caratteristiche compreso le lame e gli spargitori di prodotti antighiaccio sarà applicata una penale di 150,00 € per ogni giorno di mancato aggiornamento.

25) Nel caso in cui le attività di spargimento dei prodotti antighiaccio o sgombero della neve siano eseguiti durante lo svolgimento delle attività didattiche o istituzionali senza il preventivo accordo del Dirigente scolastico e del Direttore dell'esecuzione sarà applicata una penale di 500,00 € per ogni situazione riscontrata.

26) Nel caso in cui, durante le operazioni di sgombero della neve nelle strade non asfaltate, il materiale inerte della superficie stradale venga rimosso o spostato nelle banchine o nei fossi laterali a causa del fatto che la lama non sia stata tenuta sollevata di 2 cm, sarà cura del Contraente risistemarlo a propria cura e spese al termine della nevicata. In caso di ritardo potrà intervenire il Comune di San Giovanni in Persiceto addebitando le relative spese.

27) Per ognuno degli elementi migliorativi di offerti in sede valutazione delle offerte valutati ma non attuati, in parte o completamente, sarà applicata una penale di 5.000,00 € per ogni stagione invernale di inadempienza.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi su eventuali crediti del Contraente nonché sulla garanzia definitiva. L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata o PEC.

Art. 22) Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva

Il committente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 32 di 37

dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 23) Intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 24) Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 33 di 37

Art. 25) Pagamento del saldo e svincolo della garanzia definitiva

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni seguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dello 0,50% come previsto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 ed allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 26) Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale risolverà il contratto nell'ipotesi di cui all'art.108 c.1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre che in quelle obbligatorie di cui al comma 2 e applicherà integralmente quanto previsto al citato art.108 del codice degli appalti.

La risoluzione avverrà anche nelle seguenti ipotesi:

- a) il raggiungimento di un importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) il ritardo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi nel completamento degli interventi secondo le tempistiche stabilite ai sensi dell'art.21. E dell'Allegato 1- Modalità di esecuzione del servizio.

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 34 di 37

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 27) Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.

Art. 28) Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 29) Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 35 di 37

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il Completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 30) Quinto d'obbligo e varianti

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 31) Controversie

	CAPITOLATO D'ONERI	
	PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	Data: Aprile 2021
		Pagina: 36 di 37

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bologna ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 32) Riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al primo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 33) Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs 50/2016.

Art. 34) Altre condizioni

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del codice dei contratti pubblici e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autentica, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP e nel rispetto delle altre disposizioni di cui all'art. 106, comma 13 del codice dei contratti pubblici.

	CAPITOLATO D'ONERI PIANO NEVE E GELO E ATTIVITÀ CONNESSE	
		Data: Aprile 2021
		Pagina: 37 di 37

A pena di risoluzione del contratto codesta Ditta si obbliga ad osservare il DPR 16 Aprile 2013, n. 62 e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto; quest'ultimo è consultabile all'indirizzo:

<https://dgegovpa.it/Sangiovannipersiceto/amministrazionetrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx?dettaglio=682>

Ai sensi dell'art.34 del D. Lgs. 50/2016 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale", questa stazione appaltante contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 35) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati le parti convengono che l'esercizio da parte dell'Impresa dei diritti, di cui dall'Art. 15 al 22 del regolamento, potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. L'impresa potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail-pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo e-mail: dpo@terredacqua.net o via posta all'indirizzo DPO c/o Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giulio Pizzi, Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica (telef. 0516812805, e.mail: giulio.pizzi@comunepersiceto.it).